





Prot. N. Co.Re.Com. Cal/Ro

DELIBERAZIONE N.82

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA Assumma xxxxx c/ Tiscali Italia xxx.

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 04/06/2012 , svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro Presidente
Dott. Gregorio Corigliano Componente
Dott. Paolo Posteraro Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato:

Visti:

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, di approvazione del testo del Codice civile;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: "Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 12 dicembre 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 58238, con cui il Sig. Assumma xxxxx ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Società Tiscali Italia xxx, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 20 dicembre 2011 (prot. n. 59750), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

Il sig. Assumma xxxxx, titolare di contratto di abbonamento con operatore Tiscali Italia con numerazioni xxxxx e xxxxx, ha adito questo Corecom per ottenere un provvedimento di definizione della controversia in atto con il predetto operatore.

A tal fine l'istante riferisce:

- che nel mese di giugno 2001 decideva di cambiare gestore telefonico ma che, tuttavia, il primo processo di migrazione non andava a buon fine, sicchè l'utente manteneva in essere, suo malgrado, il rapporto contrattuale con la società Tiscali;
- che sin dai primi del mese di luglio 2011 si accorgeva di non poter ricevere telefonate e constatava il malfunzionamento del servizio ADSL;
- che, perdurando i suddetti disservizi, contattava il centro assistenza Tiscali ed apprendeva di non essere più un loro cliente per effetto della richiesta di migrazione;
- che, nonostante il protrarsi del disservizio, gli perveniva la fattura Tiscali n. xxxxx, che veniva regolarmente pagata;
- che nel mese di agosto si interrompeva anche il servizio voce per le chiamate in uscita;
- che, conseguentemente, l'utente promuoveva, presso questo Corecom, il tentativo di conciliazione e che, nelle more della suddetta procedura, riceveva una nuova fattura Tiscali (fatt. n. xxxxx) dell'importo di € 85,37, per il periodo 1 ottobre 2011 30 novembre 2011, a fronte di un servizio non correttamente erogato dal mese di luglio 2011 e definitivamente sospeso dal 31 agosto 2011;
- che, in occasione della suddetta udienza di conciliazione, tenutasi in data 4 novembre 2011, la rappresentante della società Tiscali disconosceva i disservizi lamentati dall'odierno utente, si rifiutava di digitare, come proposto dal legale dell'utente, i numeri telefonici interessati dai disservizi per verificare l'esistenza dei disservizi medesimi e giustificava l'ulteriore fatturazione, da parte di Tiscali, col fatto che fosse necessario acquisire una formale lettera di recesso da parte dell'utente, da inviarsi mediante raccomandata A/R;
- che, in seguito all'esito infruttuoso di detto tentativo di conciliazione, l'istante provvedeva ad inoltrare all'operatore, come richiesto, la lettera di disdetta, con raccomandata A/R del 12 novembre 2011, nella quale chiedeva, contestualmente, un indennizzo per i disagi subiti e lo storno delle fatture insolute;

- che, a seguito del recesso, riceveva una missiva da parte di Tiscali, in cui veniva informato della disattivazione del servizio e della perdita dei numeri telefonici di cui era titolare (in particolare, l'istante riferisce che delle due numerazioni di cui in premessa, la prima era stata originata da Tiscali al momento dell'attivazione del contratto di che trattasi e la seconda era stata "portata" in Tiscali all'epoca della migrazione dal precedente operatore; in ogni caso, entrambe le numerazioni erano andate perse in occasione del primo processo di migrazione, risalente ai primi giorni del mese di luglio 2011, non andato a buon fine. Allo scopo di poter ottenere il rientro dell'utenza in Telecom Italia, ostandovi incomprensibili problemi tecnici, l'istante si era visto costretto a richiedere l'assegnazione di un nuovo numero telefonico).

Per tutto quanto sopra, l'istante ha chiesto a questo Corecom un provvedimento di definizione della su riferita controversia che condanni la società Tiscali allo storno, in suo favore, della fattura n. xxxxx di € 85,37 e delle spese di disattivazione ed alla corresponsione di un indennizzo dell'importo di € 2.500,00 per i disservizi subiti.

L'operatore Tiscali, tempestivamente costituito, ha chiesto il rigetto delle pretese di parte avversa ed ha così controdedotto:

- in data 1 luglio 2011 la società convenuta riceveva, da parte di Telecom Italia, una richiesta di migrazione della linea di titolarità dell'odierno utente, sulla quale era attivo il contratto Tiscali ADSL 8 mega Total, intestato al medesimo;
- in data successiva (7 luglio 2011) Tiscali, in qualità di operatore c.d. "donating", provvedeva a notificare al gestore Telecom (c.d. "recipient") che la migrazione non era andata a buon fine per l'esistenza della seguente causale di scarto "Disservizio al cliente per incompletezza dei DN (Directory Number) associati all'accesso" (l'ipotesi è contemplata dalla delibera Agcom n. 274/07/Cons. ed utilizzata nei casi in cui l'operatore ricevente rinvia in maniera errata il codice di migrazione);
- in data 12 luglio 2011 perveniva a Tiscali una seconda richiesta di migrazione da parte di Telecom Italia ed in data successiva (18 luglio 2011) Tiscali generava il codice di sessione di sua competenza, completando la c.d. "fase 2" del processo di migrazione;
- Telecom, in luogo di avviare la "fase 3" del processo, notificava a Tiscali, in data 7 settembre 2011, l'espletamento negativo della migrazione, senza fornire alcuna causale (Tiscali rileva, tuttavia, che la data attesa di consegna era stata fissata per il 1 agosto 2011).
 - In proposito, la società convenuta chiarisce che il proprio coinvolgimento nel processo di migrazione, in qualità di "Olo donating", si arresta alla fase 2 del processo, del cui corretto espletamento fornisce prova documentale, ed assicura di non avere interrotto il servizio reso all'utente, in attesa del perfezionamento del processo di migrazione, come disposto dalla normativa regolamentare dianzi citata. Fornisce, anzi, la prova, attraverso l'esibizione dei tabulati del traffico voce e copia dei logs di connessione ad internet, che rende evidente come il cliente abbia regolarmente utilizzato entrambi i servizi fino alla data del 29 agosto 2011:
- sostiene che, in base a verifiche effettuate da remoto, il *modem* del cliente risultava intenzionalmente spento dal 31 agosto 2011 e ipotizza che l'assenza di traffico in entrata, segnalata dal cliente, sia stata provocata dall'operatore ricevente a causa di probabili disguidi tecnici (Tiscali ipotizza che Telecom abbia, in un primo tempo, configurato la linea sulla propria rete in attesa del perfezionamento del processo di migrazione, e che, in seguito, non abbia provveduto a deconfigurarla, pur avendo ricevuto notizia che il processo di migrazione si era concluso negativamente).

Per tale ragione Tiscali respinge ogni addebito in relazione ai disservizi lamentati dall'utente, assicurando di avere correttamente operato, per quanto di propria competenza, nel corso delle procedure di migrazione.

Tiscali assicura, inoltre, di aver inviato l'ordine di cessazione del servizio al gestore della rete (Telecom Italia) solo dopo aver ricevuto, in data 12 novembre 2011, la lettera di disdetta da parte del cliente e di avere dato riscontro al cliente medesimo. Infine, dimostra di aver ricevuto da Telecom Italia la notifica di avvenuta cessazione dell'utenza in questione in data 31 dicembre 2011.

Produce agli atti la documentazione probatoria che attesta il compimento di tutte le operazioni sopra riferite. Tuttavia, per mero spirito conciliativo e senza riconoscimento di responsabilità alcuna, Tiscali si dichiara disponibile ad annullare l'intera posizione debitoria del ricorrente, per l'importo complessivo di € 170,74.

Avendo esteso l'istruttoria, ex art.18 della delibera Agcom n. 173/07/Cons., all'operatore Telecom Italia, coinvolto nel processo di migrazione in qualità di "operatore recipient", lo stesso ha confermato le date e la sequenza dei processi di migrazione indicati da Tiscali.

Il ricorrente ha ritenuto opportuno replicare alla difesa di Tiscali, ribadendo che la propria utenza è rimasta totalmente sprovvista di servizio voce + ADSL sin dal 1 settembre 2011; ciò in difformità dalla vigente normativa di settore, che prevede la continuità del servizio offerto dall'" olo donating "sino all'effettiva migrazione dell'utenza stessa. Pertanto, contesta la ricostruzione dei fatti elaborata da Tiscali, secondo cui l'assenza totale del servizio sarebbe stata disposta successivamente al 12 novembre 2011, data di ricezione della lettera di disdetta del cliente.

Inoltre, il ricorrente nega di avere intenzionalmente spento il proprio *modem* e ribadisce che il servizio ADSL, dalla data del 31 agosto 2011, non ha più funzionato.

Quanto alle fatture emesse da Tiscali in data successiva al verificarsi dei disservizi, l'utente insiste nel chiederne lo storno integrale e, contestualmente, rinnova la richiesta di indennizzo per indebita interruzione della linea voce e dell' ADSL, in pendenza del processo di migrazione, e per la perdita del suo vecchio numero, "portato" in Tiscali dal precedente gestore.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

All'udienza di conciliazione, tenutasi innanzi a questo Corecom, le parti hanno presenziato a mezzo di propri procuratori, senza tuttavia pervenire ad alcun accordo.

L'udienza di discussione relativa al presente procedimento non si è tenuta, in quanto non è stata ritenuta necessaria ai fini del provvedimento di definizione.

2. Riguardo al merito.

La questione qui esaminata verte sull'inadempimento contrattuale dell'operatore convenuto per interruzione dei servizi voce + ADSL in pendenza della procedura di migrazione; il ricorrente lamenta, inoltre, l'indebita fatturazione e la perdita del suo originario numero telefonico.

Preliminarmente si osserva che tra le parti intercorreva un contratto di fornitura del servizio voce + ADSL, denominato "Tiscali ADSL 8 mega Total", con utilizzo di un nuovo numero telefonico "originato" da Tiscali al momento dell'attivazione del contratto medesimo e del vecchio numero, "portato" in Tiscali da precedente operatore.

a) Con riferimento alle procedure di migrazione ed all'interruzione dei servizi in pendenza della migrazione.

Nell'esposizione dei fatti si è dato conto dei ripetuti tentativi di migrazione dell'utenza verso nuovo operatore (nella specie, Telecom Italia), dei quali solo il terzo risulta andato a buon fine.

Dalle risultanze istruttorie è emerso che il primo processo di migrazione risulta avviato nel mese di luglio 2011, mediante richiesta proveniente da Telecom Italia, in qualità di operatore c.d. recipient. Tale processo non risulta espletato per l'esistenza di una c.d. "causale di scarto". La causale in questione viene utilizzata per i casi in cui l'operatore ricevente rinvia in maniera errata il codice di migrazione. Tiscali, in questa fase, attraverso idonea produzione documentale, ha dimostrato di aver provveduto, come previsto dalla vigente normativa di settore (delibera Agcom n. 274/07/Cons.), alla notifica al gestore della rete (contenente comunicazione dell'esito negativo della migrazione).

Quanto alla seconda richiesta di migrazione, avviata in data 12 luglio 2011, Tiscali riferisce (e dimostra) di avere regolarmente avviato la "fase 2" del processo, mediante creazione del codice di sessione, e dichiara, altresì, che l'operatore recipient (nella specie, Telecom) non ha espletato la "fase 3" (di sua competenza), pertanto il processo di migrazione si è concluso infruttuosamente. Il terzo tentativo di migrazione con rientro in Telecom, avviato nel mese di dicembre 2011, risulta, invece, andato a buon fine (anche in questo caso, Tiscali produce copia delle schermate di sistema, indicanti le date di avvio del processo, la creazione del codice sessione, la data attesa consegna e le notifiche).

Le procedure di migrazione risultano disciplinate dalla delibera Agcom n. 274/07/Cons. e successive modificazioni, che pone precisi adempimenti in capo agli operatori coinvolti nel processo e precise

tempistiche, allo scopo di garantire agli utilizzatori finali il passaggio sincronizzato delle utenze tra operatori, con il minimo disservizio per gli utenti medesimi. In particolare, l'art. 18 individua precisi adempimenti a carico dell'operatore "recipient" per l'avvio delle diverse fasi del processo di migrazione (incluse notifiche agli altri operatori coinvolti nel processo e comunicazioni all'utente); l'operatore "donating", tra gli adempimenti di sua competenza, deve ricevere le notifiche dagli altri operatori e generare tempestivamente il codice di sessione per il rilascio dell'utenza, senza frapporre ostacoli alla migrazione della stessa. Il comma 5 del suddetto articolo così recita: "La portabilità del numero, indipendentemente dagli operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione, è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità di tali numeri". Anche il successivo art. 20 della delibera sopra indicata stabilisce che le procedure di passaggio tra operatori debbano garantire, per guanto tecnicamente possibile, il minimo disservizio per l'utente finale, onerando di precisi adempimenti, in particolare, l'operatore notificato (gestore della rete), al fine di garantire la sincronizzazione delle attività di attivazione/disattivazione dei servizi. "L'interruzione, anche parziale, della prestazione di telefonia rappresenta un grave danno per il cliente nonché una violazione degli obblighi di cui all'art. 80 del Codice delle comunicazioni" (considerazioni dell'Agcom, premesse alla delibera n. 274/07/Cons., citata). Dall'istruttoria sin qui condotta, non sono emerse responsabilità, in capo all'operatore Tiscali, in relazione alle mancate/ritardate migrazioni dell'utenza qui considerata.

Quel che rileva, tuttavia, è la lamentata interruzione dei servizi voce + ADSL in pendenza della procedura di migrazione, che, stando alle dichiarazioni rese dall'utente, si sarebbe verificata a far data dal 1 settembre 2011. In proposito Tiscali, attraverso l'esibizione dei tabulati di traffico voce e dei *logs* di navigazione in internet, dimostra unicamente che il cliente ha regolarmente utilizzato i servizi suddetti fino alla data del 29 agosto 2011. Per il periodo successivo, manca qualsiasi documentazione probatoria che attesti la regolare fornitura, in modo continuo e senza interruzioni, dei servizi in questione da parte dell'operatore resistente. Pertanto, non risulta provata l'affermazione della società Tiscali, secondo cui la stessa avrebbe erogato all'odierno utente i servizi dedotti in contratto fino alla data di ricevimento della disdetta (12 novembre 2011). Si ribadisce che la vigente normativa di settore, su richiamata, impone agli operatori coinvolti nel processo di migrazione (ciò vale, in maggior misura, per l'operatore *donating*) di garantire l'erogazione continua ed ininterrotta dei servizi offerti, nelle more dell'espletamento delle procedure di migrazione. Per quanto sopra, la domanda di indennizzo di parte attrice, per interruzione del servizio voce e del sevizio ADSL, a decorrere dal 1 settembre 2011, è meritevole di accoglimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Regolamento all. A alla delibera n. 73/11/Cons., nella misura di € 7,50 per ogni giorno di sospensione di ciascun servizio non accessorio.

b) Quanto alla richiesta di storno della fattura n. xxxxx.

Analogamente, si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di parte attrice di annullamento della fattura n. xxxxx, relativa al periodo 1 ottobre 2011/30 novembre 2011, dell'importo di € 85,37, in quanto non risulta provato che i servizi di che trattasi siano stati regolarmente erogati all'odierno istante, nel periodo considerato, a cura dell'operatore Tiscali.

c) Con riferimento alla perdita del numero originario.

In proposito la difesa Tiscali si limita a respingere qualsiasi addebito, allegando la nota in data 21 novembre 2011, con la quale comunicava al legale dell'utente l'avvenuta predisposizione delle procedure per la cessazione del servizio "senza il ripristino della numerazione sulla rete Telecom Italia" e la sua definitiva cancellazione. Inoltre, dal tenore della lettera di recesso dal contratto di che trattasi, formalizzata a cura dell'utente in data 11 novembre 2011, lo stesso richiedeva la disdetta dal contratto, "con effetto immediato, senza rientro in Telecom Italia" e, più avanti, nella stessa missiva precisava di essersi visto costretto a stipulare un nuovo contratto con Telecom Italia, perdendo entrambi i numeri telefonici di cui era titolare. A giudizio di questo Corecom, dall'istruttoria non emerge la diretta responsabilità dell'operatore Tiscali nella perdita del numero qui considerato; inoltre l'utente, allo scopo di accelerare i tempi per l'attivazione di un nuovo contratto con Telecom Italia, ha accettato l'assegnazione di un nuovo numero telefonico e la perdita della risorsa numerica originaria. Per quanto sopra, la richiesta di indennizzo per perdita della numerazione non può essere accolta.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, che la domanda di parte ricorrente sia meritevole di accoglimento nei termini sotto esplicati e che, pertanto, l'operatore Tiscali debba provvedere a riconoscere all'odierno istante i seguenti indennizzi/rimborsi/storni:

- Indennizzo di € 900,00 (novecento/00) per interruzione del servizio voce dal 1 settembre 2011 al 29 dicembre 2011, per complessivi giorni 120, al parametro giornaliero di € 7,50;
- Indennizzo di € 900,00 (novecento/00) per interruzione del servizio ADSL dal 1 settembre 2011 al 29 dicembre 2011, per complessivi giorni 120, al parametro giornaliero di € 7,50;
- Storno integrale della fattura n. xxxxx, relativa al periodo 1 ottobre 2011/30 novembre 2011, dell'importo di € 85,37;

Ritenuto, altresì, che l'indennizzo e/o i rimborsi riconosciuti da questo Corecom all'esito della procedura di definizione, devono soddisfare, ai sensi dell'art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche, il requisito dell'equità e, pertanto, tenere indenne l'istante dal decorso del tempo necessario alla definizione della procedura;

3. Sulle spese di procedura

Ritenuto equo liquidare, in favore dell'istante, a titolo di rimborso per le spese di procedura, l'importo complessivo di euro 50,00 (cinquanta/00) in considerazione del comportamento tenuto dall'operatore Tiscali nel corso del procedimento di conciliazione e nella fase di definizione della controversia;

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. A. Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) L'operatore Tiscali Italia è tenuto a liquidare in favore dell'utente, sig. Assumma xxxxx, mediante assegno o bonifico bancario i sequenti importi:
 - a)indennizzo di \leqslant 900,00 (novecento/00) per interruzione del servizio voce dal 1 settembre 2011 al 29 dicembre 2011, per complessivi giorni 120, al parametro giornaliero di \leqslant 7,50;
 - b)indennizzo di \leqslant 900,00 (novecento/00) per interruzione del servizio ADSL dal 1 settembre 2011 al 29 dicembre 2011, per complessivi giorni 120, al parametro giornaliero di \leqslant 7,50;
 - c)liquidare la somma di € 50,00 (cinquanta/00)per le spese di procedura;
 - d)provvedere allo storno integrale della fattura n. xxxxx, relativa al periodo 1 ottobre 2011/30 novembre 2011, dell'importo di € 85,37;
- 2) Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o di rimborso dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all'importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia:
- 3) E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5, del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con deliberazione Agcom n. 173/07/Cons.;
- 4) Come disposto dall'art. 19, comma 3, del Regolamento suindicato "il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259";
- 5) La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino Ufficiale e sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009;

Via C.. Portanova - Palazzo Campanella - 89124 Reggio Calabria - Tel 0965/814984 - 810227 - Fax 0965/810301

6) La società Tiscali è tenuta a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell' art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di (60) sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

I Componenti

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Dott. Paolo Posteraro

Il Presidente f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Dirigente

f.to Avv. Rosario Carnevale